



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/06/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16/04/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2016
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/02/2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2019

INDICE

	PARTE PRIMA – Disposizioni Generali
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Presupposto
Art. 3	Soggetto attivo
Art. 4	Componenti del tributo
	PARTE SECONDA – Regolamento taxa rifiuti (TARI)
Art. 1	Presupposto della TARI
Art. 2	Soggetti passivi della TARI
Art. 3	Locali ed aree soggette alla TARI
Art. 4	Locali ed aree escluse dalla TARI
Art.5	Esclusione dall’obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico
Art. 6	Esclusione per produzione di rifiuti speciali e /o pericolosi
Art. 7	Commisurazione della superficie tassabile
Art. 8	Costo di gestione
Art. 9	Determinazione della tariffa TARI
Art. 10	Periodi di applicazione della TARI
Art. 11	Tariffa TARI per le utenze domestiche
Art.12	Utenze Domestiche – determinazione del numero degli occupanti
Art.13	Tariffa TARI per le utenze non domestiche
Art.14	Classificazione delle utenze non domestiche
Art.15	Istituzioni scolastiche statali
Art.16	TARI giornaliera
Art. 17	Tributo provinciale
Art. 18	Riduzione per le utenze domestiche
Art. 19	Esenzioni utenze domestiche
Art. 20	Riduzioni per le utenze non domestiche
Art. 21	Esenzioni utenze non domestiche
Art. 22	Onere a carico del Comune
Art. 23	Zone non servite
Art. 24	Mancato svolgimento del servizio
Art. 25	Cumulo di riduzioni e decorrenza
Art. 26	Obbligo di dichiarazione
Art. 27	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 28	Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI
Art. 29	Accertamento
Art. 30	Sanzioni
Art. 31	Interessi
Art. 32	Riscossione
Art. 33	Rimborsi
Art. 34	Importi Minimi
Art. 35	Contenzioso
Art. 36	Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 37	Clausola di adeguamento
Art. 38	Disposizioni transitorie
Art. 39	Disposizioni per l’anno 2014
Allegato 1	Categorie per la classificazione delle utenze non domestiche
Allegato 2	Tariffa per le utenze domestiche

Allegato 3	Tariffa per le utenze non domestiche
	PARTE TERZA : Regolamento IMU (Imposta municipale propria) e TASI (tributo per i servizi indivisibili)
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Soggetto passivo e soggetto attivo
Art. 3	Presupposto impositivo.
Art. 4	Nozione di abitazione principale e pertinenze
Art. 5	Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli.
Art. 6	Base imponibile delle aree fabbricabil
Art. 7	Riduzione base imponibile
Art. 8	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
Art. 9	Esenzioni e altre forme di agevolazione.
Art. 10	Versamenti ed interessi.
Art. 11	Rimborsi
Art. 12	Compensazioni IMU-TASI
Art. 13	Dichiarazione
Art. 14	Attività di accertamento.
Art. 15	Norme di rinvio
Art. 16	Entrata in vigore

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Verona istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Verona per gli immobili e aree soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta unica comunale si articola in due componenti:
 - *componente patrimoniale* costituita dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - *componente servizi*, articolata a sua volta :
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1 commi 669-679 della L. 147/13 destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati nella III parte del presente Regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 1 PRESUPPOSTO DELLA TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e/o aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice del possesso o della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile e/o nell'area scoperta operativa.

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI

1. La TARI è dovuta, da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera possieda o detenga, anche senza titolo specifico, locali ed aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai possessori o detentori delle medesime.
3. Nel caso di locali e aree scoperte operative in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento

della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte operative in uso esclusivo.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta attività economica e/o professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per il calcolo della relativa TARI.
6. Per le associazioni prive di personalità giuridica la TARI è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

ART. 3 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani.

ART. 4 LOCALI ED AREE ESCLUSE DALLA TARI

1. Non sono soggette all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte operative che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- Locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vano ascensori ecc.);
- Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati ;
- Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi asseverati per restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione (balconi, terrazze ecc.);
- Le parti comuni degli edifici condominiali fatto salvo l'uso esclusivo;
- Le aree adibite a verde.

Utenze non domestiche:

- Centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, silos, elettrici, idraulici ecc.);
- Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, ecc.;
- i locali della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione;
- Le aree adibite in via esclusiva alla manovra e transito dei veicoli;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (es: parcheggio clienti, parcheggio dipendenti ecc.);
- Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati;
- Le celle frigorifere con atmosfera interna modificata che non permette in alcun modo la presenza umana e da quelle del ciclo del freddo (surgelazione);
- i locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
- le aree impraticabili intercluse da stabile recinzione e non presidiate;
- le aree scoperte adibite a verde;
- le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- per gli impianti di carburante: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa rifiuti per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 5
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari,

di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa rifiuti per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani con rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella :

Categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento
cat. 9 e cat. 10 (ospedali – case di cura e riposo)	50%
Altre attività	30%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice C.E.R.

b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codice C.E.R., allegando la documentazione attestante lo smaltimento degli stessi tramite soggetto autorizzato.

Se tale documentazione non venisse prodotta la tassa rifiuti dovuta verrà recuperata maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Qualora dal controllo della documentazione presentata risultasse che l'azienda non ha prodotto rifiuti speciali e/o pericolosi, verrà recuperata la sola tassa rifiuti con gli

interessi secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. In attuazione dell'art. 1 comma 649, secondo capoverso, sono individuate le categorie del DPR 158/99 con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Categoria DPR 158/99	Descrizione
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici

5. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati.
6. Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Tali superfici saranno verificate da personale incaricato dal soggetto gestore del servizio di accertamento e riscossione della tassa che effettuerà un sopralluogo previa autorizzazione.
7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Leg.vo 3 aprile n. 152 come previsto dall'art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13.

Art. 7

COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed

esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013. La superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte operative la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate e/o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA1 e TARES).
5. La superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è determinata, per i locali considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte operative sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti oggetto di autonoma imposizione tributaria.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadrato inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 8

COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 D.Leg.vo 36/02003.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto incaricato della gestione dei rifiuti urbani e assimilati a norma dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 che è tenuto a trasmetterli al Consiglio di Bacino "Verona Città" almeno 90 giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune. Il Piano Finanziario dovrà essere approvato dal Consiglio di Bacino "Verona Città" entro la data di approvazione della deliberazione del bilancio di previsione del Comune.
3. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/1999, è dato dalla somma delle due seguenti voci aggregate:
 - costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta ecc.) e all'entità dei costi di gestione.
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. Con l'approvazione del Piano Finanziario il Consiglio di Bacino "Verona Città" determina il costo del servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

ART. 9
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è determinata, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione di determinazione della tariffa della TARI, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione della tariffa si intende prorogata la tariffa deliberata l'anno precedente.
4. La tariffa della TARI è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
5. La tariffa della TARI si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. L'attribuzione dei costi del Piano Finanziario alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa viene stabilita annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono determinate le tariffe della TARI, in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 e da quelli elencati nelle Linee Guida dell'ARPAV Regione Veneto, assicurando comunque l'agevolazione per le utenze domestiche come previsto dal comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99.
7. La tariffa è commisurata tenuto conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999.
8. La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato I del DPR 158/99 e riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.

ART. 10
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree scoperte operative e sussiste fino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione degli stessi, purché sia dichiarato entro i termini previsti dal successivo art. 27 del presente Regolamento.
2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, entro il termine previsto dal successivo art. 27 del presente Regolamento, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che abbia prodotto dichiarazione tardiva dimostri, con adeguata documentazione, di non aver continuato la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrato a seguito di dichiarazione o

in sede di recupero d'ufficio. In assenza della documentazione la cessazione decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare delle superfici o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative , che comportino un aumento di tassa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tassa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 27 del presente Regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni della tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 11 TARIFFA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, come riassunto nell'allegato 2 del presente Regolamento che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della tariffa per tali utenze.
2. La quota variabile della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, come riassunto nell'allegato 2 del presente Regolamento che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della tariffa per tali utenze.

ART. 12 UTENZE DOMESTICHE DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in :
 - a. Utenza principale : utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la residenza anagrafica;
 - b. Utenza secondaria: non di proprietà e detenuta da soggetti non residenti anagraficamente nel Comune;
 - c. Utenza a disposizione: di proprietà del soggetto passivo della tassa.
Per tali utenze come numero dei componenti è considerato:
- per i residenti nel Comune di Verona quello dell'utenza principale;

- per i residenti in altro Comune quello riportato nella scheda anagrafica del Comune di residenza del soggetto o in mancanza quello di 3 unità .

2. Per tutte le utenze domestiche principali il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della TARI, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza dei vincoli di parentela o affinità, risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di Verona, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.
3. Per tutte le utenze principali, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa o di studio prestata fuori dal territorio comunale, nel caso di servizio di volontariato o nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata al fine della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
Nel caso in cui il soggetto in questione sia l'unico componente del nucleo la parte variabile sarà considerata pari a zero, sempre previa presentazione di adeguata documentazione.
5. Per le utenze "secondarie" si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza quello di 3 unità.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti residenti nel Comune, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o in istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di documentazione, in 1 unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27 del presente Regolamento.

ART. 13

TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione come riassunto nell'allegato 3 del presente Regolamento che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della tariffa per tali utenze.

ART. 14
CLASSIFICAZIONE
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del presente Regolamento e previste dal D.P.R 158/99.
2. La classificazione viene effettuata con riferimento alle categorie previste dal D.P.R 158/99, tenendo conto della documentazione di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli organi competenti, nonché del codice ISTAT dell'attività, o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di insediamento di molteplici attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) l'applicazione della tariffa è distinta secondo le specifiche attività.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Alle superfici detenute a qualsiasi titolo da associazioni che effettuino una qualsivoglia attività di impresa quali ad esempio attività di ristorazione, istruzione, corsi a pagamento, compravendita di beni, effettuazione di servizi a pagamento, anche di carattere assistenziale ecc., è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
9. La superficie delle unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, destinata ad una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico, verrà classificata nella specifica categoria 8a) di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

ART. 15
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008 come previsto dal comma 655 dell'art. 1 della L. 147/2013.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti come previsto dall'art. 1 comma 655 della L. 147/2013.

ART. 16 TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
3. La tariffa della TARI è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica per ciascun metro quadrato di occupazione e maggiorata del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio del soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della TARI tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

ART. 17 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Leg.vo 504/92.
2. Il tributo provinciale, commisurato sulla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa rifiuti.

TITOLO III – AGEVOLAZIONI FISCALI RIDUZIONI E ESENZIONI

ART. 18 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tassa rifiuti è ridotta nella misura del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero purché la richiesta della riduzione sia integrata con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei termini previsti dall'art. 27 del presente Regolamento o, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione.
- 1.bis La quota variabile della TARI è ridotta nella misura del 50% per le unità immobiliari a disposizione, come disciplinate dall'art. 12 comma 1 lett. c) del presente Regolamento, con uso stagionale o limitato e discontinuo delle stesse.
2. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico si applica sulla quota variabile del tributo una riduzione del 30%.
Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 27 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:
 - l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta istanza;
 - le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo e effettuare la pratica secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune.
 - dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari.
3. La quota variabile della tassa è ridotta del 20% qualora, per i bambini presenti nel nucleo familiare con età inferiore a 3 anni, si utilizzino pannolini lavabili.
Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 27 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare l'utilizzo di pannolini lavabili in modo continuativo.
La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare il reale utilizzo dei pannolini lavabili.
4. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico e dell'utilizzo di pannolini lavabili. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta, maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 19 ESENZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. Sono esenti dalla TARI :
 - a) i nuclei familiari, residenti anagraficamente nel Comune, i cui componenti siano tutti in età non lavorativa (almeno 65 anni) oppure permanentemente invalidi al lavoro, con una valutazione ISEE non superiore a € 15.000,00 (quindicimila);
 - b) i nuclei familiari, residenti anagraficamente nel Comune, assistiti direttamente dai Servizi Sociali del Comune. L'esenzione si applica per il periodo di assistenza che deve essere comprovato da apposita documentazione rilasciata dai Servizi stessi;
 - c) i componenti eccedenti le quattro unità del nucleo familiare, residente anagraficamente nel Comune, con una valutazione complessiva ISEE non superiore a € 15.000,00 (quindicimila);
 - d) i cittadini residenti nel Comune di Verona, con una valutazione complessiva ISEE non superiore a € 15.000,00 (quindicimila), che si trovino in stato di disagio psico-fisico, accertato dalla Commissione Medica dell'ASL e/o dell'INPS, con indennità di accompagnamento e pertanto non siano in grado di provvedere a se stessi e per questo motivo vengano assistiti in casa da propri familiari o da altre persone che se ne prendono cura;
 - e) i bambini con età inferiore a 4 anni, per la sola quota variabile della tassa, facenti parte di nuclei familiari residenti anagraficamente nel Comune, con una valutazione complessiva ISEE non superiore a € 15.000,00 (quindicimila).
2. Per coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, l'esenzione avrà luogo su autocertificazione degli interessati che dimostrino di averne diritto con decorrenza dal primo giorno dell'anno di presentazione della richiesta.
3. La valutazione ISEE, che attesta il permanere dei requisiti per l'esenzione dal pagamento, dovrà essere presentata annualmente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale documento non venisse prodotto entro tale termine o se dal controllo dello stesso risultasse che non vi sono i presupposti per il beneficio dell'esenzione, la tassa rifiuti verrà recuperata nell'anno successivo con avviso di pagamento e maggiorata degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Nel caso di utenze in cui siano presenti più nuclei familiari diversi, il nucleo che ha diritto all'esenzione è quello a cui appartiene l'intestatario dell'utenza.

ART. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nel caso di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13 il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero fino ad un tetto massimo dell'80%.

2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{Q_{dich}}{K(S,ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Q_{dich} la quantità di rifiuti assimilati avviata al recupero, K (S,ap) il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo.

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando un'istanza che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, allegando copia dei seguenti documenti:

- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente
- copia del Formulario e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi così come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 158/1999.

4. Alle attività di agriturismo e a quelle di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI.

Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 27 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune e/o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.

5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il Comune e/o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI indebitamente ridotta, maggiorata dalla sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. Alle attività che aderiscono al progetto Re.b.u.s. (Recupero eccedenze beni utilizzati solidalmente) promosso dal Comune di Verona, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente "K_d" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.

7. E' prevista una riduzione del 30% della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano o detengano locali e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
8. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI giornaliera di cui all'art. 16 del presente Regolamento, nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande che durante le manifestazioni ed eventi utilizzino esclusivamente stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.
9. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI nei confronti delle utenze non domestiche con attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino, esclusivamente e in via continuativa, stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.
10. Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta dell'80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio.
11. Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione dell' 80% sulla quota variabile della tassa, per i locali ed aree scoperte operative di attività ed esercizi commerciali il cui fatturato venga danneggiato dalla presenza di cantieri aperti per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche o parcheggi pertinenziali, per una durata pari alla presenza del cantiere stesso.
12. L'area scoperta operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50%.
13. Le superfici delle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%.
14. La superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute viene computata nella misura del 25% (con esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto già disciplinate dall'art. 17 del presente Regolamento).
15. Nelle zone classificate territori montane dalla Regione Veneto, la superficie delle utenze domestiche e non domestiche viene computata nella misura del 50%.
16. La tariffa è ridotta del 50% per le "Botteghe Storiche" ubicate nel Comune Verona, a norma dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche del Comune di Verona.
17. La superficie,occupata da celle frigorifere o a temperatura controllata, superiore a mq. 500, viene computata per la parte eccedente nella misura del 50%.

ART. 21
ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono esenti dal pagamento della TARI :
 - a) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da chi esercita un mestiere itinerante (mimi, suonatori, pittori ecc.);
 - b) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da ONLUS o da altre associazioni senza scopo di lucro che non somministrino alimenti e bevande.

**ART. 22
ONERE A CARICO DEL COMUNE**

1. Il costo dei rifiuti per i locali ed aree scoperte occupati e detenuti in via esclusiva dal Comune e le scuole comunali è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI.

**ART. 23
ZONE NON SERVITE**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti o per le utenze domestiche e non domestiche che distano più di mt. 500 dal più vicino punto di raccolta o cassonetto dei rifiuti, il tributo è dovuto nella misura del 40% come previsto dal comma 657 dell'art. 1 della L. 147/2013. Ove si tratti di strade private o di zone non aperte al pubblico transito, la distanza è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta o cassonetto.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione nei termini previsti di cui al successivo art. 27 del presente Regolamento e viene meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

**Art. 24
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, come previsto dal comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**Art. 25
CUMULO DI RIDUZIONI E
DECORRENZA**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate fino ad un massimo dell'80%.

2. Le riduzioni previste dai precedenti artt. 18 e 20 del presente Regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei termini previsti dall'art. 27 del presente Regolamento. In caso contrario dalla data di presentazione della richiesta di riduzione.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 26 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tassa rifiuti TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni o esenzioni;
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia anagrafica nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

ART. 27 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **il 30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. La dichiarazione di variazione e/o di cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni e produce i suoi effetti come disciplinato nel precedente art. 10 del presente Regolamento.
3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti : i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto con vincolo di solidarietà e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante o del soggetto con vincolo di solidarietà (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dell'immobile;
 - d) la superficie dei locali occupati e relative pertinenze ;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione degli stessi;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o esenzioni.
 - g) ogni altro documento da allegarsi eventualmente richiesto per la corretta applicazione della tassa.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e ragione sociale dell'impresa, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, e sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza e codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali degli immobili e delle aree scoperte operative;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e detassazioni.
 - f) ogni altro documento da allegarsi eventualmente richiesto per la corretta applicazione della tassa
5. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è presentata o direttamente agli uffici del soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti, o

spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o in via telematica o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, che mantengono il possesso o la detenzione dei locali, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di decesso. In caso contrario dovranno presentare la dichiarazione di cessazione che produrrà i suoi effetti come disciplinato dal precedente art. 10 del presente Regolamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto dal comma 1 del presente articolo, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 28 POTERI DEL COMUNE O DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DELLA TARI

1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree scoperte operative assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per accedere agli immobili il personale incaricato dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.C.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune o il soggetto affidatario della gestione della tassa rifiuti, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

ART. 29 ACCERTAMENTO

1. Per l'omessa e/o l'infedele presentazione della dichiarazione viene notificato al soggetto passivo avviso di accertamento d'ufficio e/o in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tale avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo raccomandata a/r.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, , tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla data di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. A norma dell'art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate può essere eccezionalmente consentita, su richiesta del contribuente e qualora versi in comprovate difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento delle somme indicate nell'avviso stesso.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive .

Art. 30 SANZIONI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato come previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 471/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, si applica quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D.Leg.vo 471/97 e successive modificazioni.
2. Per la sanzione amministrativa tributaria prevista dal comma 1 del presente articolo non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28 comma 2 del presente Regolamento , entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle Commissioni Tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Leg.vi 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.
8. In materia di ravvedimento operoso resta applicato quanto previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 472/97.

ART. 31 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 32 RISCOSSIONE

1. Il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Leg.vo 241/97 tramite modello di pagamento unificato ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il soggetto affidatario della riscossione della tassa sui rifiuti invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto dal tributo provinciale. L'avviso conterrà inoltre l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte operative su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le rispettive scadenze e tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti del flusso principale della TARI è suddiviso in 4 rate. Le scadenze delle rate, del flusso principale della TARI, sono determinate annualmente con il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI.
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Eventuali ulteriori flussi di riscossione suppletivi verranno riscossi in quattro rate.
5. L'importo complessivo della tassa da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il soggetto affidatario della riscossione della tassa rifiuti provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Il compenso previsto dal citato art. 19 del D.Leg.vo 504/92 spetta al Comune e dovrà essere trattenuto dalle somme riversate a tale titolo.
8. Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o parziale o tardivo pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30

comma 1 del presente Regolamento oltre gli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

9. Qualora il contribuente versi in comprovate difficoltà economica può essere eccezionalmente consentita, su richiesta dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme indicate nell'avviso di accertamento di cui al comma 8 del presente articolo nelle modalità previste dall'art. 29 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 33 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dalle norme in vigore e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 34 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa rifiuti (TARI) qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17 del presente Regolamento è inferiore ad € 12,00 come previsto dall'art. 25 della L. 289/02.
2. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 35 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, esenzioni e detassazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.leg.vo n. 546/92 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Leg.vo 218/97, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni e detassazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso (interpello, autotutela, ravvedimento) previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A norma del comma 704 dell'art. 1 della Legge 147/2013 è abrogato l'art. 14 del D.L. 201/11 convertito in Legge 211/11 istitutivo del tributo TARES e in particolare il Regolamento che disciplinava il tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con deliberazione Consiliare n. 41 del 04/07/2013. Tuttavia, tale tributo, i cui presupposti si siano verificati entro il 31/12/2013 continua ad essere applicato anche successivamente fino ai termini di prescrizione dello stesso.

ART. 37 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 38 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini del tributo TIA e TARES conservano validità anche ai fini della TARI disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 39 DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014

1. Solo per l'anno 2014 la tassa rifiuti TARI disciplinata dal presente Regolamento sarà riscossa in tre rate con scadenza il 16 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre 2014 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
2. Gli importi relativi a conguagli e/o recuperi in via ordinaria della TARES per l'anno 2013 saranno riscossi nel 2014 con le stesse scadenze previste al comma 1 del presente articolo.

Allegato 1: Categorie per la classificazione delle utenze

Utenze domestiche

	Numero componenti del nucleo familiare
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6 o più

Utenze non-domestiche

	Attività per comuni > 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, istituti religiosi, ostello della gioventù
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8a	Unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, ove viene svolta una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico
9	Case di cura e riposo, carceri, caserme.
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali, associazioni sindacali e di categoria, laboratori di analisi
12	Banche ed istituti di credito

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

Allegato 2 Tariffa per le utenze domestiche

Riferimento: D.P.R. 158/1999, allegato 1, punti 4.1 e 4.2, Linee Guida ARPAV Regione Veneto

Quota fissa

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza(m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / nS_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quota variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.
 Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / nN(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$Kb(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

I valori scelti per i coefficienti Ka e Kb sono riportati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Allegato 3 Tariffa per le utenze non-domestiche

Riferimento: D.P.R. 158/1999, allegato 1, punti 4.3 e 4.4

Quota fissa

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza(m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

Q_{apf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione(Kc)

$$Q_{apf} = C_{tapf} / S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Quota variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

C_u = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$K_d(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Gli intervalli dei valori attribuibili al coefficiente K_c e K_d , viene determinato dall'Ente locale, all'interno dei valori riportati nelle tabelle 3a e 4a del DPR 158/99 relativi ai comuni del Nord-Italia con popolazione superiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

I valori scelti per i coefficienti K_c e K_d sono riportati nella delibera di approvazione delle tariffe.

PARTE TERZA

Regolamento IMU (Imposta municipale propria) e TASI (tributo per i servizi indivisibili)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alle componenti relative all'Imposta Municipale Unica (IMU), di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, e al tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Allo Stato è riservato il gettito IMU, nella misura indicata dalla legge, derivante dagli immobili ad uso produttivo di categoria D.
4. Nell'allegato n. 1 si riportano i servizi indivisibili e le relative coperture finanziarie.

Art. 2 - Soggetto passivo e soggetto attivo

1. E' soggetto passivo IMU quello individuato dall'art. 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni. Le variazioni di soggettività passiva devono essere rese pubbliche col mezzo della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. E' soggetto passivo Tasi chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Nel caso in cui nell'unità immobiliare non vi sia coincidenza tra proprietario e utilizzatore, il proprietario è tenuto al versamento del tributo TASI in misura pari pari al 70%, mentre al detentore spetta il versamento del restante 30%.
5. Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto e a quanto indicato nel comma 9 del presente articolo.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Ai fini IMU e Tasi nel caso in cui l'immobile assoggettato al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, l'imposta/tributo sono dovute solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione, alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. L'imposta è dovuta dal soggetto passivo per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso stesso. A ciascuno

degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Si conteggia per intero intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

9. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale in misura superiore al 50% dell'intera superficie.

Art. 3 – Presupposto impositivo.

1. Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Sono soggetti ad imposta anche i terreni incolti e gli orticelli. Presupposto della Tasi è il possesso e/o la detenzione a qualsiasi titolo di tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, possedute o detenute a qualsiasi titolo.

2. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

3. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In ogni caso è assoggettato al pagamento dell'imposta dall'accatastamento.

4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili esclusivamente i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

5. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 4 - Nozione di abitazione principale e pertinenze.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad una sola unità immobiliare. Si considerano come unica unità immobiliare gli immobili uniti di fatto in cui sia presente nella visura catastale l'annotazione "porzione di unità immobiliare urbana (u.i.u) unita di fatto ai fini fiscali".

1 BIS) Nel caso di locazione parziale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quest'ultima perde la qualifica di abitazione principale ed è considerata altro fabbricato, se l'importo del canone annuo di locazione, o della somma dei canoni annui derivanti dai contratti sottoscritti per la medesima unità immobiliare, è superiore della rendita catastale rivalutata del 5% (Circ n. 5/E dell'11 marzo 2013).

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Non si può considerare pertinenza l'unità immobiliare definita come ente comune e posseduta in quota parte pro indiviso.

3. Sono considerate assimilate per legge le seguenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/1011 convertito in L. 22/12/2011, n. 214, e soggette a dichiarazione ministeriale secondo le disposizioni del citato art. 13:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/1011 convertito in L. 22/12/2011, n. 214:a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata da soggetti estranei al nucleo familiare anagrafico del ricoverato, così come attestato in data precedente al cambio di residenza dell'anziano.

5. La condizione attestante l'assimilazione ad abitazione principale di cui ai commi 3 e 4, deve essere comunicata tramite presentazione di dichiarazione ministeriale IMU, approvata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quando si verifica l'evento che dà origine all'assimilazione.

6. E' assoggettata a IMU e a Tasi l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e le pertinenze della stessa. A tutte si applicano l'aliquota e la detrazione previste nell'art. 13 del D.L. 201/1011 convertito in L. 22/12/2011, n. 214.

7. La detrazione IMU si applica fino a concorrenza del suo ammontare, ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 5 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è costituita dall'ammontare della rendita risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 per cento, ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e infine incrementata dal moltiplicatore previsto dalla legge per ciascuna categoria catastale.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2, dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore stabilito dalla legge.

Art. 6 - Base imponibile delle aree fabbricabili.

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di utilizzazione fondiaria e territoriale, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Per le aree che mutano destinazione urbanistica divenendo in corso d'anno fabbricabili, l'imposta si applica con i nuovi valori dalla data di approvazione del provvedimento di variazione destinazione urbanistica.
3. Per le aree che non sono più classificate fabbricabili, l'imposta è dovuta per il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini orientativi del versamento dell'imposta e del tributo. I valori di cui al presente comma sono approvati nei termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento.
6. I valori di cui al precedente comma non sono vincolanti per il Comune e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. Nel caso in cui da atti pubblici risulti che all'area fabbricabile è stato attribuito un valore economico superiore rispetto a quello indicato nella deliberazione del Comune, tale valore costituisce la base imponibile.
7. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile su cui è situata l'unità immobiliare.

Art. 7 - Riduzione base imponibile

1. La base imponibile ai fini IMU e TASI è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ossia quelli sottoposti a vincolo diretto.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, della L. 208 del 28/12/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni.

3. La base imponibile ai fini IMU e TASI è ridotta del 50% anche per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità consistente in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, interventi cioè di edilizia libera ai sensi del DPR 380/01. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati o le unità immobiliari in presenza delle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

4. La base imponibile, dalla data di inizio lavori fino all'accatastamento, all'ultimazione dei lavori o all'utilizzo dell'unità stessa, si intende ridotta del 50% anche per le unità immobiliari che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. La condizione da cui derivi l'inabitabilità o l'inagibilità del fabbricato e/o dell'unità immobiliare, deve essere comunicata utilizzando il modello di dichiarazione IMU cui va allegata la perizia del tecnico che esegue i lavori.

L'attestazione deve contenere le seguenti informazioni:

- riferimenti anagrafici, comprensivi di codice fiscale del proprietario;
- riferimenti catastali dell'immobile interessato dalle opere;
- illustrazione dei lavori effettuati che devono rispondere ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni;
- la data di inizio e di fine lavori;
- documentazione fotografica relativa alla condizione dell'immobile in periodo antecedente la realizzazione dei lavori.

5. L'inagibilità con perizia effettuata da un tecnico il cui onere è a carico del proprietario.

6. Le riduzioni di cui al comma 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.

7. Ciascuna delle sopra enunciate riduzioni della base imponibile nonché le esenzioni e le altre forme di agevolazione cui all'art. 9, devono essere comunicate presentando dichiarazione ministeriale IMU, approvata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, valevole anche ai fini Tasi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione che consente l'applicazione dell'agevolazione in oggetto.

Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione, se prevista, stabilite dal Consiglio comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con

apposita deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote e la detrazione approvate nell'anno precedente.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 9 - Esenzioni e altre forme di agevolazione.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

1 BIS) Ai fini dell'esenzione applicabile alla strutture ricettive di proprietà di Enti non commerciali, si precisa che le prestazioni offerte devono avere natura simbolica. Si ritiene simbolica la tariffa richiesta, per persona a notte, inferiore al 50% delle tariffe minime applicate agli ospiti di alberghi contraddistinti a due stelle. In caso contrario l'utilizzo si considera commerciale e l'unità immobiliare è assoggettata al pagamento delle imposte.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92. L'esenzione di cui alla lettera i) si applica a condizione che gli immobili siano posseduti e utilizzati dal medesimo soggetto.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile catastalmente. Nel caso in cui non sia identificabile la porzione di immobile o l'immobile adibito ad attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale che risulta dichiarata dal soggetto passivo nella dichiarazione ministeriale dedicata agli enti non commerciali.

5. Nella deliberazione annuale di determinazione delle aliquote, di cui al precedente art. 8, possono essere stabilite le riduzioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o Enti che godono delle agevolazioni ONLUS di cui all'art. 10 del D .Leg.vo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della stessa legge, nonché alle Associazioni di Promozione Sociale, come definite dalla legislazione di settore, purché i soggetti passivi dell'imposta, se diversi dall'utilizzatore, siano anche essi Enti non commerciali pubblici o privati e abbiano concesso l'immobile in comodato gratuito.

6. Nella medesima deliberazione può essere altresì stabilita la riduzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, come stabilito dall'art. 1 c. 86 della L. 549/95 purché vi sia identità tra possessore dell'unità immobiliare e utilizzatore della stessa.

7. A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'Imposta Municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 qualora appartengano a coltivatori diretti o ad imprenditori agricoli.

8. Dall'anno 2015 si riconoscono i benefici previsti per legge ai fabbricati rurali strumentali sia se gli stessi sono posseduti e utilizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sia se sono posseduti da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli ma sono utilizzati e concessi in comodato o in locazione a soggetti coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Il volume di affari derivante da attività agricole, del soggetto che conduce il fondo, deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

9. A decorrere dall'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 13, L. 28/12/2015, n. 208, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e da coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola.

Art. 10 - Versamenti ed interessi.

1. Il versamento è effettuato dal contribuente in autoliquidazione. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei suddetti moduli il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini previsti per legge.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per ciascun anno di imposta in due rate: la rata di acconto entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni se approvate entro tale scadenza. In caso contrario il calcolo avverrà sulla base delle aliquote deliberate l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto fino alla data del decesso. Dopo tale data il versamento deve essere effettuato da ciascun erede proporzionalmente alla propria quota. Qualora il versamento sia effettuato da un erede per conto di altri eredi è necessario inviare al l'Unità organizzativa Tributi Accertamento Riscossione una delega scritta degli altri eredi tenuti al versamento dell'imposta.

4. Il tributo del singolo soggetto passivo non è dovuto nel caso in cui l'imposta annua, con riferimento alla percentuale di possesso del contribuente, sia inferiore a € 12,00 ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. legge finanziaria 2003).

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti, se effettuati in misura congrua rispetto al dovuto, di un contitolare per conto degli altri. I versamenti effettuati per conto di altri contitolari devono essere comunicati per iscritto al Settore tributi unitamente alla copia del versamento effettuato.

7. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Verona per immobili ubicati in un comune diverso, è ammesso, su istanza del contribuente, il riversamento delle somme indebitamente incassate, direttamente al Comune competente. La richiesta di riversamento deve pervenire entro e non oltre il quinto anno successivo al giorno dell'erroneo pagamento. L'istanza deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne la fondatezza. Le somme oggetto di riversamento sono trasferite al comune competente al netto di compensi e senza interessi.

9. Nel caso di recupero parziale o totale dell'imposta mediante l'emissione di avvisi di accertamento, il Responsabile del tributo può autorizzare, su richiesta del contribuente, una rateazione fino a un massimo di 12 rate trimestrali (4 rate all'anno per 3 anni) di pari importo, per importi complessivi superiori a € 500,00. In presenza di comprovate situazioni economiche disagiate, previa applicazione ad ogni singola rata dell'interesse legale vigente al momento della presentazione della richiesta e con motivato provvedimento del dirigente è possibile autorizzare la rateazione anche per importi inferiori.

10. L'Ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di € 25.000,00, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

11. In caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una singola rata, il debitore decadrà dal beneficio e si procederà d'ufficio al recupero mediante riscossione coattiva del debito residuo.

Art. 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.

5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito dovute per il medesimo anno di imposta, e riferite allo stesso tributo, per versamenti congrui rispetto al dovuto effettuati dal contitolare. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

6. Su richiesta del contribuente, soggetto passivo in altro Comune dal quale abbia ricevuto avvisi di accertamento divenuti definitivi, è possibile provvedere al rimborso dell'imposta erroneamente corrisposta entro il termine quinquennale, senza interessi.

Art. 12 - Compensazioni IMU-TASI

1. I contribuenti che vantano crediti scaturenti da versamenti sia IMU sia Tasi effettuati in eccesso, possono chiederne la compensazione con gli importi dovuti per il corrispondente importo risultante a debito.

2. Entro i termini di scadenza del pagamento del tributo, è possibile detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relativo ad anni precedenti, senza applicazione di interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal

diritto al rimborso, la cui verifica si pone in capo al contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

3. Per avvalersi di tale facoltà va presentata al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una comunicazione allegando le copie dei versamenti, indicando le proprie generalità, il codice fiscale, il tributo dovuto al lordo della compensazione, le eccedenze da compensare suddivise per anno d'imposta, dichiarando altresì di non aver richiesto il rimborso delle somme indicate in compensazione o di rinunciare all'istanza di rimborso qualora già presentata.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, o può essere chiesta a rimborso.

5. Il Funzionario Responsabile del Tributo, dopo aver verificato l'esistenza del credito da compensare, fornisce un riscontro in merito all'accoglimento o meno della richiesta al contribuente interessato. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 13 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale del 30.10.2012, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione ministeriale, approvata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, va utilizzata anche per comunicare le situazioni dalle quali può discendere la riduzione della base imponibile e/o l'applicazione di un'aliquota ridotta, così come annualmente disposta nella deliberazione annuale delle aliquote.

Va dato atto di tali situazioni nello spazio denominato "annotazioni".

2 BIS) Nel caso di contratto stipulato ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, è necessario che il contribuente alleggi alla dichiarazione IMU copia del contratto di locazione e attestato di rispondenza ex D.M. 16/01/2017, rilasciato da un sindacato nazionale co-firmatario l'accordo. Solo in presenza di tale documento sarà possibile riconoscere i benefici previsti per legge o le aliquote ridotte approvate con apposita deliberazione consiliare.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli immobili che hanno perso o acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione.

4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 14 – Attività di accertamento.

1. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. A seguito di idonea previsione normativa statale e/o regolamentare al fine di incentivare l'attività di controllo potrà essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a

seguito della emissione di avvisi di accertamento, per costituire un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

3. Le attività di accertamento dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'imposta non versata, comprensiva di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a € 12.00, considerata sia la quota comunale sia la quota statale, se prevista, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modifiche e integrazioni.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

8. Ai fini della verifica di un corretto assolvimento degli obblighi tributari, preliminarmente all'invio di avvisi di accertamento, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari ai contribuenti. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.

Art. 15 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

Art. 16 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016.

2. Le modifiche di cui agli artt. 4, 7, 9, 12, 13 entrano in vigore a partire dal 01/01/2018.

3. La modifica di cui all'art. 4, comma 1, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2019.